

L.R. Valle d'Aosta 13-6-2016 n. 8 (Art.6)

Disposizioni in materia di promozione degli investimenti.

Art. 6 *Misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive* ⁽¹⁵⁾.

1. Alle delocalizzazioni produttive si applicano gli [articoli 5 e 6 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87](#) (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 agosto 2018, n. 96](#) ⁽¹⁶⁾.

2. I tempi e le modalità per il controllo del rispetto del vincolo di cui all'[articolo 5, commi 1 e 2, del D.L. 87/2018](#), nonché per la restituzione dei benefici fruiti ai sensi degli [articoli 5 e 6 del D.L. 87/2018](#), in caso di decadenza, sono disciplinati nei provvedimenti diretti alla concessione dei benefici.

3. In caso di decadenza dal beneficio, la struttura regionale competente in materia di promozione degli investimenti e gli altri organi addetti all'accertamento delle violazioni amministrative accertano e contestano, secondo quanto previsto dalla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#) (Modifiche al sistema penale), la violazione prevista dall'[articolo 5, comma 1, del D.L. 87/2018](#). L'irrogazione della sanzione amministrativa ivi prevista spetta al Presidente della Regione, sulla base degli accertamenti svolti e delle contestazioni effettuate dai predetti soggetti. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative sono introitati nello stato di previsione delle entrate del bilancio della Regione.

⁽¹⁵⁾ Articolo così sostituito dall' [art. 15, comma 4, L.R. 26 novembre 2018, n. 9](#), a decorrere dal 28 novembre 2018 (ai sensi di quanto disposto dall' [art. 25, comma 1, della stessa legge](#)).

⁽¹⁶⁾ Per l'applicabilità delle disposizioni del presente comma nella formulazione vigente anteriormente al 28 novembre 2018, vedi l' [art. 15, comma 5, L.R. 26 novembre 2018, n. 9](#).